Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 16 aprile 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1959, n. 145.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Buon Pastore, in località Valle Sette Casoni del comune di Eraclea (Venezia).

N. 145. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 15 agosto 1958, integrato con dichiarazione dell'11 novembre 1958, relativo alla erezione della parrocchia del Buon Pastore, in località Valle Sette Casoni del comune di Eraclea (Venezia) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli* : GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1959, n. 146.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Purissimo Cuore della B.M.V., in borgata Marina del comune di Trebisacce (Cosenza).

N. 146. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cassano Jonio in data 15 agosto 1957, integrato con dichiarazione del 20 giugno 1958, relativo alla erezione della parrocchia del Purissimo Cuore della B.M.V., in borgata Marina del comune di Trebisacce (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli* : GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1959, n. 147.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'elevazione a parrocchia della Vicaria Curata di San Sebastiano, in comune di Castel Madama (Roma).

N. 147. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tivoli in data 6 gennaio 1957, integrato con due dichiarazioni del 6 gennaio 1957 e del 30 ottobre 1958, relativo all'elevazione a parrocchia della Vicaria Curata di San Sebastiano in comune di Castel Madama (Roma).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 4 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118 *foglio n.* 16 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1959, n. 148.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS. Vergine del Rosario, con sede in Villamassargia (Cagliari).

N. 148. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS. Vergine del Rosario, con sede in Villamassargia (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 8 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118 *foglio n.* 24 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1959.

Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci », in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 332, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano;

Vedute le designazioni effettuate dai Ministeri e dagli Enti interessati;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » in Milano, è composto per un quadriennio come segue:

Grillo dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Sanna rag. Vittorio Emanuele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Danusso prof. Arturo, in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche;

Ratti arch. Enrico, in rappresentanza della provincia di Milano, designato dalla Giunta provinciale;

Giambelli dott. ing. Agostino, in rappresentanza del comune di Milano, designato dal Consiglio comunale;

Montagna dott. Lino, in rappresentanza del comune di Milano, designato dal Consiglio comunale;

Ucelli ing. Guido, in rappresentanza del comune di Milano, designato dal Consiglio comunale;

Cioccolo dott. Alessandro, in rappresentanza della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, designato dal Consiglio camerale;

Guasti dott. Alessandro, designato dal Comitato consultivo permanente per lo sviluppo del Museo;

De Francesco prof. Giuseppe Menotti, rettore dell'Università statale di Milano;

Cassinis prof. Gino, direttore del Politecnico di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1959

GRONCHI

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1959
Registro n. 58 *Pubblica istruzione, foglio n.* 75

(2149)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1959.

Sostituzione e nomine di componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 6 e 13 marzo 1958, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 31 marzo 1958, registro n. 16, foglio n. 112 e 30 aprile 1958, registro n. 21, foglio n. 131, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1958 10 gennaio 1960 ed alla ripartizione delle attribuzioni tra le sei sezioni di detto Consesso mentre con il secondo si è proceduto all'assegnazione dei componenti le sezioni predette e la delegazione speciale per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Vista la lettera n. 5960 del 22 novembre 1958, con la quale l'Avvocatura generale dello Stato ha designato a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti in sostituzione del vice avvocato dello Stato Pietro Peronaci che, per sopravvenute esigenze di servizio ha chiesto di essere esonerato da tale incarico;

Considerato che gli ingegneri capi del genio civile dott. ingg. Aldo Maione, Umberto Cerullo, Francesco Sensidoni, Giuseppe Sapienza, Giovanni Marchetti, Giacomo Piergianni, Alberto Bianchi e Vittorio Agajari, già in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici, sono stati promossi alla qualifica di ispettore generale con decorrenza dal 5 settembre 1958, e gli ispettori generali del genio civile dott. ingg. Francesco Abbadessa, Vittorio De Riso Carpinone, Curzio Batini e Saverio Cacopardo sono stati destinati al predetto Ministero con decorrenza dal 16 ottobre 1958, e che, conseguentemente, debbono essere chiamati a far parte del ripetuto Consesso;

Ritenuta la necessità di sostituire presso la detta delegazione per la Cassa per il Mezzogiorno gli ispet-

tori generali del genio civile dott. ingg. Stellario Bonaccorso ed Emidio Piattelli, collocati a riposo, nonchè Aquino Romano, nominato provveditore alle Opere pubbliche, con gli ispettori generali del genio civile dott ingg. Curzio Batini, Vittorio De Riso Carpinone e Alberto Bianchi;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il vice avvocato dello Stato Pietro Peronaci cessa di far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed in sua sostituzione è nominato l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, con assegnazione alle sezioni seconda, quarta e quinta.

Art. 2.

I sottoindicati ispettori generali del genio civile sono nominati componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici con la decorrenza e l'assegnazione alle sezioni ed alla delegazione speciale per la Cassa per le Opere straordinarie nell'Italia meridionale a fianco di ciascuno di essi indicate:

a) con decorrenza 5 settembre 1958, e fino al 1° dicembre successivo, data del collocamento a riposo:

Piergianni Giacomo: sezioni terza e quarta;

Cerullo Carmine: sezioni prima e seconda.

b) con decorrenza 5 settembre 1958:

Sensidoni Francesco: sezioni quarta e quinta;

Sapienza Giuseppe: sezioni seconda e quarta;

Marchetti Giovanni: sezioni terza e quinta;

Maione Aldo: sezioni terza e quarta;

Bianchi Alberto: sezioni prima, quarta e sesta, nonchè delegazione della Cassa per il Mezzogiorno;

Agujari Vittorio: sezioni seconda e sesta.

c) con decorrenza 16 ottobre 1958:

Abbadessa Francesco, sezioni prima e terza;

De Riso Carpinone Vittorio: sezioni prima e quarta, nonchè delegazione della Cassa per il Mezzogiorno;

Batini Curzio: sezioni terza e quarta, nonché delegazione della Cassa per il Mezzogiorno;

Cacopardo Saverio: sezioni prima e sesta.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1959

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1959
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 368

(2151)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1959.

Sostituzione di membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 6 e 13 marzo 1958, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 31 marzo 1958, registro n. 16, foglio n. 112 e 30 aprile 1958, registro n. 21, foglio n. 131, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1958-10 gennaio 1960 ed alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei sezioni di detto Consesso mentre con il secondo si è proceduto all'assegnazione dei componenti le sezioni predette e la delegazione speciale per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Vista la lettera n. 14978 del 19 maggio 1958, con la quale il Ministero della difesa ha designato a far parte dell'anzidetto Consesso il maggiore generale del genio aeronautico Guido Amodio in sostituzione del generale ispettore del genio aeronautico Umberto Tolino;

Vista la lettera n. 70/Gab. del 17 gennaio 1959, con la quale il Consiglio di Stato ha designato a far parte dello stesso Consiglio dei lavori pubblici il consigliere di Stato dott. Enrico Rizzatti in sostituzione del presidente di sezione dott. Gaetano Vetrano;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il generale ispettore del genio aeronautico Umberto Tolino ed il presidente di sezione del Consiglio di Stato dottor Gaetano Vetrano cessano di far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed in loro sostituzione sono rispettivamente nominati il maggiore generale del genio aeronautico Guido Amodio, con assegnazione alle sezioni quinta e sesta, ed il consigliere di Stato dott. Enrico Rizzatti, con assegnazione alle sezioni prima, seconda e quarta.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1959

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1959
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 314

(2150)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1959.

Nomina del prof. dott. ing. Edoardo Orabona a componente della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 6 e 13 marzo 1958, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 31 marzo 1958, registro n. 16, foglio n. 112 e 30 aprile 1958, registro n. 21, foglio n. 131, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1958-10 gennaio 1960 ed alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei sezioni di detto Consesso mentre con il secondo si è proceduto all'assegnazione dei componenti le sezioni

predette e la delegazione speciale per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Ritenuta l'opportunità che il prof. dott. ing. Edoardo Orabona ferma restando la sua appartenenza in qualità di esperto alle sezioni seconda e terza di detto Consesso, sia chiamato a far parte anche della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa per il Mezzogiorno;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il prof. dott. ing. Edoardo Orabona, ferma restando la sua appartenenza in qualità di esperto alle sezioni seconda e terza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è nominato componente della delegazione speciale di detto Consesso per la Cassa per il Mezzogiorno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1959

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1959
Registro n 13 Lavori pubblici foglio n 312

(2152)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1959

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, che approva il nuovo statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R I.);

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto predetto, per il triennio decorrente dal 21 marzo 1959;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

L'avv. Aldo Fascetti ed il prof. Bruno Visentini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.), per il triennio decorrente dal 21 marzo 1959.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1959

GRONCHI

SEGNI — FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti addì 7 aprile 1959
Registro n. 1 *Partecipazioni statali, foglio n* 185. — BAIOCCHI

(2211)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1958

Trattamento economico attribuito dal 1° luglio 1958 ai salariati idraulici demaniali non di ruolo (incaricati provvisori), in estensione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale n. 7249 del 26 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1956, registro n. 18 Finanze, foglio n. 294, con il quale ai salariati idraulici demaniali (incaricati provvisori) addetti al servizio dei canali patrimoniali è stato dal 1° luglio 1956 attribuito, in base alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale, il salario base nella misura di L. 384.375 annue lorde corrispondente alla paga spettante al personale operaio apprendista — primo aumento — cui tali salariati idraulici demaniali sono assimilati ai soli fini del trattamento economico.

Riconosciuta la opportunità che ai suddetti salariati idraulici demaniali venga attribuito, come previsto dal cennato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, il prescritto scatto biennale. e cioe il nuovo salario di L. 393.750 annue lorde, a far tempo dal 1° luglio 1958;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Decreta:

Ai salariati idraulici demaniali (incaricati provvisori) addetti al servizio dei canali patrimoniali, viene attribuito, a decorrere dal 1° luglio 1958, il salario nella nuova misura di L. 393.750 annue lorde, corrispondente al primo aumento biennale.

Competono gli altri assegni previsti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1958

p. *Il Ministro*: MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1959
Registro n. 4 *Finanze, foglio n.* 328. — BENNATI

(2148)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Varese.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Varese e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Varese presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Terzaghi avv. Luigi, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Adragna dott. Vito, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Rosini geom. Cesare, rappresentante del Genio civile;

Frattini Michele, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Colombo per agr. Carlo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Zeni Emilio, Lissoni Tommaso, Landoni Luigi, Didò Mario, Donelli Claudio, Cadario Alfredo e Gamma Mario, rappresentanti dei lavoratori.

Pasini rag. Federico, Passera cav. Piero, Carosio rag. Rino e Casoli per. agr. Bruno, rappresentanti dei datori di lavoro;

De Bernardi Romeo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2212)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1959.

Aggregazione della Confraternita di Misericordia di Pontassieve al settore del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Vista la domanda inoltrata dalla Confraternita di Misericordia di Pontassieve tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari;

Decreta:

La Confraternita di Misericordia di Pontassieve è aggregata al settore del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni familiari ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del dipendente personale retribuito.

Roma, addì 25 marzo 1959

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(2133)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1959.

Determinazione dei periodi medi di occupazione mensile per cooperative e carovane di facchini, ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate carovane e cooperative di facchini e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Agrigento:

Carovana trasporti sabbia e ghiaia « Maria SS. delle Grazie » di Porto Empedocle: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1958.

Avellino:

Carovana facchini n. 5323 di Savignano: giornate 20, decorrenza 1° settembre 1957.

Brescia:

Carovana facchini « Cittadina » di Brescia: giornate 20, decorrenza 1° marzo 1958;

Carovana facchini di Calcinato: giornate 18, decorrenza 1° giugno 1957;

Carovana facchini di Toscolano Maderno: giornate 23, decorrenza 1° aprile 1958.

Brindisi:

Carovana lavoratori carico e scarico di Fasano: giornate 24.

Cremona:

Carovana facchini « Aurora » di Cremona: giornate 26, decorrenza 1° dicembre 1957.

Ferrara:

Carovana facchini Zona industriale di Ferrara: giornate 22, decorrenza 1° aprile 1958;

Carovana facchini A.C.L.I. « San Giorgio » di Ferrara: giornate 24;

Carovana facchini di San Biagio d'Argenta: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1958;

Compagnia portuale fluviale di Comacchio: giornate 23;

Carovana facchini di Migliarino: giornate 18, decorrenza 18 dicembre 1957

Firenze:

Gruppo ippotrasportatori di Marcoiano Scarperia: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1958;

Gruppo ippotrasportatori Alto Senio di Palazzuolo sul Senio: giornate 21, decorrenza 1° ottobre 1957.

Forlì:

Gruppo autonomo facchini di Cesena: giornate 20, decorrenza 16 novembre 1957.

Gorizia:

Carovana caricatori e scaricatori « Robor » di Gorizia: giornate 20.

Lucca:

Carovana facchini Scalo ferroviario di San Pietro a Vico e periferia: giornate 12, decorrenza 1° aprile 1958.

Mantova:

Carovana facchini « L. Morelli » di Suzzara: giornate 18, decorrenza 16 novembre 1957.

Milano:

Carovana facchini « Scalo Porta Genova » di Milano: giornate 20, decorrenza 16 gennaio 1958;

Carovana facchini « Affori-Bovisa » di Milano: giornate 20, decorrenza 16 settembre 1957.

Padova:

Carovana facchini « Conche di Codevigo » di Codevigo: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1958;

Carovana facchini « L. Morelli » di Maserà: giornate 25;

Carovana facchini « G. Fanin » di Pontelongo: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1958.

Perugia:

Carovana facchini di Assisi: giornate 20, decorrenza 1° aprile 1956;

Carovana facchini di Città della Pieve: giornate 22, decorrenza 7 aprile 1957;

Carovana facchini di Città di Castello: giornate 18, decorrenza 7 maggio 1956;

Carovana facchini di Foligno: giornate 22, decorrenza 1° aprile 1958;

Carovana facchini di Perugia: giornate 22, decorrenza 1° aprile 1956.

Pesaro:

Carovana facchini di Mondolfo-Marotta: giornate 10, decorrenza 1° gennaio 1958.

Potenza:

Carovana carrettieri « Vultur » di Rionero in Vulture: giornate 24.

Rovigo:

Libera carovana facchini di Santa Maria in Punta: giornate 26, decorrenza 1° gennaio 1958;

Carovana facchini « Ragazzi Bruno » di Trecenta: giornate 22, decorrenza 1° dicembre 1956.

Savona:

Carovana stivatori Scalo ferroviario di Albenga: giornate 20, decorrenza 12 dicembre 1957;

Gruppo carovana dei docks savonesi di Savona: giornate 25, decorrenza 12 dicembre 1957.

Teramo:

Carovana facchini « Castrum » di Giulianova: giornate 26, decorrenza 1° luglio 1957.

Udine:

Carovana caricatori e scaricatori di Palmanova: giornate 18, decorrenza 1° gennaio 1958;

Cooperativa caricatori e scaricatori « Valcanale » di Tarvisio: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1958.

Venezia:

Carovana facchini liberi di Scorzè: giornate 26, decorrenza 2 gennaio 1958.

Viterbo:

Carovana facchini di San Lorenzo Nuovo: giornate 18, decorrenza 1° novembre 1957.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1959

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(2131)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1959.

Determinazione dei periodi medi di occupazione mensile per carovane e cooperative di facchini e barrocciai, ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate carovane e cooperative di facchini e barrocciai e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Ancona:

Carovana facchini di Osimo città: giornate 18, decorrenza 1° luglio 1958;

Carovana facchini di Osimo stazione: giornate 18, decorrenza 1° luglio 1958;

Cooperativa di lavoro carico e scarico traslochi di Ancona: giornate 18, decorrenza 1° gennaio 1958.

Ascoli Piceno:

Carovana facchini « Labor » di San Benedetto del Tronto: giornate 19, decorrenza 1° febbraio 1957.

Brindisi:

Carovana facchini di Pezze di Greco: giornate 20.

Lecce:

Carovana ausiliari del traffico « San Giuseppe » di Copertino: giornate 25;

Carovana ausiliari del traffico « Sant'Antonio » di Recale: giornate 23;

Carovana facchini « Fanin » di Galatone: giornate 25;

Carovana facchini « Sant'Antonio » di Guagnano: giornate 25;

Carovana facchini di Squinzano: giornate 25;

Carovana ippotrasportatori « San Giovanni Bosco » di Villa Baldassarre di Guagnano: giornate 22, decorrenza 1° giugno 1958.

Livorno:

Carovana facchinaggio « La Volpe » di Livorno: giornate 26, decorrenza 1° novembre 1956.

Lucca:

Carovana facchini oleari lucchesi di Lucca: giornate 25, decorrenza 1° ottobre 1957.

Macerata:

Carovana facchini « B » C.I.S.L. di Montecosaro Scalo: giornate 16, decorrenza 2 dicembre 1957.

Matera:

Carovana facchini C.I.S.L. di Garaguso: giornate 14, decorrenza 1° agosto 1957.

Padova:

Cooperativa di lavoro fra portatori di Piove di Sacco: giornate 22, decorrenza 1° maggio 1958.

Palermo:

Carovana carico e scarico « Lercarese » di Lercara Friddi: giornate 23, decorrenza 1° dicembre 1956;

Cooperativa « La Solitaria palermitana di trasporti » di Palermo: giornate 26, decorrenza 1° luglio 1957.

Rovigo:

Carovana facchini di Costa di Rovigo: giornate 24, decorrenza 1° gennaio 1958.

Udine:

Carovana caricatori e cavatori di Mussone di Morsano al Tagliamento: giornate 15, decorrenza 1° aprile 1958;

Cooperativa facchini di città di Pordenone: giornate 15, decorrenza 1° aprile 1958.

Viterbo:

Carovana facchini di Acquapendente: giornate 20, decorrenza 1° ottobre 1957,

Carovana facchini « La Rinascita » di Acquapendente: giornate 10, decorrenza 1° settembre 1957;

Carovana facchini di Onano, limitatamente al periodo 1° agosto 30 aprile: giornate 10, decorrenza 1° ottobre 1957;

Carovana facchini di Soriano nel Cimino, limitatamente al periodo ottobre-maggio: giornate 16, decorrenza 1° gennaio 1958.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1959

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(2130)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1959.

Determinazione dei periodi medi di occupazione mensile per cooperative e carovane di facchini e autotrasportatori, ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate carovane e cooperative di facchini e barrocciai e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Agrigento:

Carovana consorziale « L'Agrigentina » di Agrigento: giornate 26, decorrenza 1° gennaio 1958;

Carovana portabagagli stazione centrale di Agrigento: giornate 26, decorrenza 1° gennaio 1958.

Benevento:

Carovana facchini di San Bartolomeo in Galdo: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1958

Bologna:

Gruppo facchini « Pianoro » di Pianoro: giornate 18, decorrenza 1° ottobre 1958.

Brescia:

Carovana facchini di Adro: giornate 20, decorrenza 1° aprile 1958.

Ferrara:

Carovana facchini « Filippo Corridoni » di Ferrara: giornate 18, decorrenza 1° aprile 1958;

Carovana facchini di Pontelagoscuro: giornate 18, decorrenza 1° aprile 1958;

Carovana piccoli autotrasportatori di Ferrara: giornate 15, decorrenza 1° aprile 1957.

Firenze:

Carovana facchini « G. Garibaldi » di Firenze: giornate 25, decorrenza 12 maggio 1958;

Carovana scaricatori di Porta a Prato Firenze: giornate 25, decorrenza 1° aprile 1958.

Forlì:

Gruppo facchini Mercato ortofrutticolo di Cesena: giornate 20, decorrenza 1° maggio 1958;

Gruppo facchini democratici forlivesi di Forlì: giornate 20, decorrenza 1° aprile 1958.

Palermo:

Carovana barrocciai « G. La Massa » di Termini Imerese: giornate 22, decorrenza 1° maggio 1957;

Carovana carico e scarico « Labor » di Trabia: giornate 24, decorrenza 1° luglio 1957.

Taranto:

Carovana facchini stazione ferroviaria di Grottaglie: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1958;

Carovana facchini « Italia » di Pulsano: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1958;

Carovana facchini « Città Nuova » di Taranto: giornate 26: decorrenza 1° gennaio 1958.

Torino:

Carovana facchini « La Torinese » di Torino: giornate 26, decorrenza 1° agosto 1958;

Carovana facchini « Roma » di Torino: giornate 26, decorrenza 1° settembre 1958;

Società cooperativa appalti di Torino: giornate 26, decorrenza 1° febbraio 1958.

Venezia:

Carovana facchini San Biagio e Sette Martiri Venezia: giornate 23, decorrenza 1° agosto 1958;

Carovana « Unione lavoratori facchini » di Marghera: giornate 20, decorrenza 1° giugno 1958.

Verona:

Carovana facchini « La Veloce » di Verona: giornate 22, decorrenza 1° dicembre 1957.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1959

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(2129)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1959.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XXV Mostra nazionale della radio e della televisione », nella « VII Mostra nazionale di elettrodomestici » e nella « Mostra internazionale grafica, editoriale, cartaria », che avranno luogo a Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Viste le domande avanzate dagli Enti organizzatori delle esposizioni;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nelle manifestazioni qui appresso indicate, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti citati nelle premesse:

1. « XXV Mostra nazionale della radio e della televisione », che avrà luogo a Milano, dal 12 al 21 settembre 1959;

2. « VII Mostra nazionale di elettrodomestici », che avrà luogo a Milano, dal 12 al 21 settembre 1959;

3. « Mostra internazionale grafica, editoriale, cartaria », che avrà luogo a Milano, dal 3 all'11 ottobre 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 aprile 1959

Il Ministro: COLOMBO

(2184)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 aprile 1959.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Fano.

Relazione in ordine alla proroga della gestione straordinaria del comune di Fano.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio successivo, è stato sciolto il Consiglio comunale di Fano, per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al decreto stesso, e nominato commissario straordinario per la gestione di detto Comune il vice prefetto dott. Onorio Galletti.

Con il 23 aprile 1959, verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Poichè il commissario straordinario ha in corso di adozione alcuni importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi, sarebbe sommamente pregiudizievole, per gli interessi di quella civica Azienda la cessazione della gestione commissariale. Nè appare opportuno interrompere, con una prossima indizione dei comizi elettorali, l'opera intrapresa dal commissario suddetto per l'assestamento amministrativo dell'Ente.

Per tali considerazioni, si è ritenuto necessario prorogare di tre mesi, decorrenti dal 23 aprile 1959, l'attuale gestione commissariale del comune di Fano, al che si è provveduto con l'allegato decreto prefettizio di pari data, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, norme richiamate in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Pesaro, addì 8 aprile 1959

Il prefetto: SCHIAVO

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio successivo, con il quale è stato provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Fano ed alla nomina del vice prefetto dott. Onofrio Galletti a commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune predetto;

Considerato che con il 23 aprile 1959 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visti l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, l'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Fano, affidata al vice prefetto dott. Onofrio Galletti con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1959, è prorogata di tre mesi decorrenti dal 23 aprile 1959.

Pesaro, addì 8 aprile 1959

Il prefetto: SCHIAVO

(2223)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 775 del 27 marzo 1959. Prezzi delle specialità medicinali

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 775 del 27 marzo 1959, ha fissato, come dall'unito elenco, (LII) i prezzi di vendita al pubblico (imposta generale esclusa per l'ultimo passaggio al consumatore) per un gruppo di specialità medicinali.

SPECIALITÀ MEDICINALI (LII Elenco)

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 768 del 31 gennaio 1959 (LI elenco specialità medicinali) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 1959. E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

DIMINUZIONI

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO L.
		PRODOTTI A BASE DI ACTH	
Actavis	Vister Vismara, Casatenovo Brianza (Como)	fiale 5 x 4 U.I. + solvente	1.200
Acthar Armour	Farint, Genova	flacone x 15 U.I.	1.050
		flacone x 25 U.I.	1.350
		flacone x 40 U.I.	1.800
Acth Byla	Guieu, Milano	flacone 50 U.S. + solvente	2.100
		flacone 25 U.S. + solvente	1.350
Acth Choay	Sim, Milano	flacone x 50 U.I. + solvente	2.100
		flacone x 25 U.I. + solvente	1.350
		ritardo flac. 50 U.I. + solvente	2.100
Acth Roskilde	Brunelli, Milano	flacone x 25 mg. + solvente	1.350
		flacone x 100 mg. + solvente	3.600
		fiale 4 x 10 mg.	1.800
		fiale 4 x 20 mg.	3.000
Ap Acthar Gel Armour	Farint, Genova	flacone x 100 U.I.	3.600
		flacone x 200 U.I.	6.600
Athormon	Richter, Milano	flacone x 50 U.I. + solvente	2.100
		flacone x 25 U.I. + solvente	1.350
		flacone x 40 U.I.	1.800
		flacone x 100 U.I.	3.600
Carachtyl	Squibb, Roma	flacone x 200 U.I.	6.600
Cibachten	Ciba, Milano	flacone x 40 U.I.	1.800
Corstiline	Bouty, Milano	flacone x 25 mg. + solvente	1.350
Corthrophine Organon	Ravasini, Roma	flacone x 40 U.I. + solvente	1.800
		flacone x 50 mg. + solvente	2.100
Cortistimulin ACTH	Farmigea, Pisa	flacone x 25 U.I. + solvente	1.350
		fiale 4 x 3,5 mg.	1.050
Cortitropina	Ist. Opoter. Naz., Pisa	fiale 4 x 12 mg.	2.100
		fiale 2 x 12 mg.	1.350
		fiale 4 x 12 mg. liof. + solvente	2.100
		flacone 60 mg. liof. + solvente	2.400
Reachtin Leo	C. Erba, Milano	flacone x 10 U.I.	900
Tropocortina	I.S.M. Belfanti, Milano	flacone x 25 U.I.	1.350
		flacone x 10 U.I. + solvente	900
		flacone x 25 U.I. + solvente	1.350
		flacone x 100 U.I. + solvente	3.600
		PRODOTTI A BASE DI GONADOTROPINA SERICA	
Equinex Ayerst	Sisma, Roma	fiala x 5000 U.I. + solvente	3.960
Gestyl Organon	Ravasini, Roma	fiale 3 x 200 U.I. + 3 fiale solventi	1.080
		fiale 3 x 400 U.I. + 3 fiale solventi	1.455
		fiale 3 x 1000 U.I. + 3 fiale solventi	2.640
Gonadoseryl	Maestretti, Milano	fiale 6 x 400 U.I. + 6 fiale solventi	2.350
		fiala x 5000 U.I. + fiala solvente	3.960
Hemoantin Liofilizzato	Richter, Milano	fiale 5 x 500 U.I. + 5 fiale solventi	2.310
		fiale 5 x 1000 U.I. + 5 fiale solventi	3.960
		flacone 1000 U.I. + fiala solvente	1.320
		flacone 5000 U.I. + fiala solvente	3.960

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO L.
	PRODOTTI A BASE DI GONADOTROPINA IPOFISARIA		
Gonado Trone	Eliovit, Brescia	flacone di estratto = gr. 27 organo fresco	6.750
Synapdin	Parke Davis, Roma	flacone x 75 UR (gon. ipof. e corion.)	5.250
	SPECIALITA' A BASE DI MEPROBAMATO		
Ansietan	Yatros, Torino	compresse 25 x 200 mg.	495
		compresse 50 x 200 mg.	880
Ansil	Sap, Milano	compresse 10 x 400 mg.	385
		compresse 20 x 400 mg.	660
		supposte 5 x gr. 1	600
		supposte 10 x gr. 1	1.100
Edenal	Wassermann, Milano	compresse 6 x mg. 600	240
		compresse 12 x mg. 400	440
		compresse 24 x mg. 200	480
		supposte 6 x mg. 600	610
Estasil	Siner, Roma	compresse 10 x mg. 500	420
		compresse 20 x mg. 500	750
Letyl	Etro, Milano	compresse 6 x 400 mg.	220
		compresse 20 x 400 mg.	660
Meprodiol	Pirri, Milano	compresse 20 x mg. 400	660
Miltaun Lederle	Alfar, Catania	compresse 12 x mg. 400	440
		compresse 10 x mg. 400	385
		compresse 30 x mg. 400	880
Oasil	Simes, Milano	compresse 10 x mg. 500	420
		compresse 20 x mg. 500	750
Pankalma	Norton, Milano	compresse 20 x mg. 200	440
Paxin	Pierrel, Milano	compresse 4 x 400 mg.	155
		compresse 8 x 400 mg.	300
		compresse 24 x 400 mg.	770
		compresse 100 x 400 mg.	2.200
Probamolo	C.N.N. Roma	compresse 2 x mg. 400	80
		compresse 6 x mg. 400	220
		compresse 20 x mg. 400	660
Perequil	Lepetit, Milano	compresse 4 x mg. 400	155
		compresse 12 x mg. 400	440
		compresse 24 x mg. 400	770
Quanil	Wyeth, Milano	compresse 6 x mg. 400	220
		compresse 24 x mg. 400	770
Quietidon	Intra Medical, Roma	compresse 10 x 400 mg.	383
		compresse 20 x 400 mg.	660
		compresse 30 x 400 mg.	880
Sedanyl	Washington, Milano	compresse 15 x mg. 500	615
		supposte 6 x mg. 600	610
Sedazil	Ist. Biol. Chem. Tor., Torino	compresse 20 x 400 mg.	660
Sedoselecta	Farmaselecta, Milano	compresse 10 x mg. 400	385
Selene	Biomedica Internaz., Roma	compresse 20 x 400 mg.	660
Setran	Cipelli, Pavia	supposte 6 x mg. 600	610
		compresse 10 x mg. 400	385
		compresse 20 x mg. 400	660
Sollevion	Mendelejeff, Roma	compresse 20 x 400 mg.	660
Stensolo	Salfa, Roma	compresse 30 x mg. 400	880
Vaseren	Istifar Albanese, Milano	compresse 10 x mg. 400	385
	SPECIALITA' VARIE		
Acidol-Pepsina	Co-Fa, Milano	compresse 10	235
		compresse 50	915
Albofene uso vete	Pastor Farina, Genova	busta x gr. 55	120
Amaro Salus	Sodini, Roma	flacone x gr. 200	297
Arcoiod	Arco, Firenze	fiale 10 x 2 cc.	300
Ascaril	Cozzolino, Napoli	flacone x gr. 30	180
Aspiod	Cozzolino, Napoli	compresse 20	200
Auxobil	Guidotti, Pisa	confetti 40	825

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO L.
Balsamo Canadase di Quebec	Panzera, Milano	vasetto x gr 50	225
Ben Vel	Carlo Erba, Milano	boccetta U. 600 000 + fiala 2 cc. solvente	700
Benzolipol	Contardi, Genova	fiale 10 x 2,2 cc.	320
Bilesintol	Torre, Milano	capsule 20	1.030
Biogastrol	A.P.I.M., Milano	flacone x gr. 100	198
Bioparmour	Farmac. Int le, Genova	compresse 30	1.300
Bismarsene	Ind. Farmac. Ital., Roma	fiale 6 x 2 cc. 1ª	320
		fiale 8 x 2 cc. 2ª	420
Butolan	Co-Fa, Milano	compresse 20 x gr 0,50	800
Caberdelta	Caber, Ravenna	fiale 5 x 3 cc. x mg 30	4.900
Cachet antinevralgico liquido	Ragionieri, Sesto Fiorentino	1 tubetto	54
Cachet Cozzolino	Cozzolino, Napoli	1 cachet x gr. 0,60	18
Calcio Sernagiotto	Sernagiotto, Milano	sciroppo flacone x gr 190	500
Calcio Vitaminico G. Galosi	Labor Terap. M R, Firenze	supposte 12	595
Candiofegato	Candiolo, Torino	confetti 10	270
Cicatrene	Cons. Neoterapico Naz, Roma	polvere x gr 15	1.200
		pomata x gr. 15	1.200
Causyth	Causyth, Milano	compresse 10	233
Chibivit E	Ist. Naz. Chim Biol., Roma	capsule 15 x mg 100	800
		capsule 50 x mg 100	2.200
Chinazil	Boniscontro e Gazzone, Torino	supposte 6 x gr 1,50	300
Ciclostreptal	Lisapharma, Erba (Como)	boccetta + solvente	1.000
Citrocol	O.R.I.F., Milano	fiale 10 x 3 cc.	500
Codoformio	Maestretti, Milano	sciroppo x 125 cc.	390
Colasol Sanat Ormovitaminico	Bios Biochimici Sossi, Pisa	flacone x 175 cc.	600
		flacone x 200 cc.	600
Concalcium	Ist Farmac Ligure, Genova	flacone gocce x gr. 100	320
Cordisan	Ramella, Milano	gocce x 30 cc.	231
		fiale 10 x 2 cc.	231
Cortipon	Splendore, Napoli	pomata x gr 3	600
		flacone x 5 cc.	1.100
Delectan	Lancisi, Roma	pomata x gr 35	280
Dentinox	Duprè, Rimini	flacone x 10 cc.	280
Depurativo dell'Eremita	Lab Chim Farm. Borgo S. Paolo, Torino	flacone x gr 250	313
Dermalon	Panzera, Milano	vasetto x gr. 40	225
Desenovis	Vismara Terapeutici, Casatenovo Brianza (Como)	compresse 20 x mg 100	1.200
		compresse 50 x mg 100	2.900
Digestivo Cozzolino	Cozzolino, Napoli	compresse 20 x gr 0,35	300
Emodinamogeno	Ist. Farmaco Ligure, Genova	sciroppo x gr. 200	380
Emoplasmina Elixir	Comp. Terap. Naz., Milano	fiale 10 x 2 cc.	350
Endoiodo	Cozzolino, Napoli	fiale 10 x 2 cc.	363
Eparina Novo	Altea, Milano	flacone x 5 cc. da 25 000 U.	2.500
		Lenta flacone 1 cc. da 25 000 U.	2.600
		Lenta flacone 2 cc. da 50.000 U.	5.125
Epatyl	Ist. Sper. Romano, Roma	confetti 40	450
		flacone x gr. 125	400
Eritrocina	Abbott, Roma	compresse 12 x gr. 0,10	2.400
		compresse 25 x gr. 0,10	4.800
		compresse 12 x gr. 0,25	4.000
		compresse 25 x gr. 0,25	8.400
Estevanet	Biagini, Pisa	pomata x gr. 70	206
Estratto biliare composto	Zanoni, Milano	confetti 40	330
Eubronchial	E.S.T.I., Milano	sciroppo flacone x gr. 150	350
Far Cortisone	Farmila, Milano	pomata oftalmica al 0,5% gr. 3	360
		collirio all'1% cc. 5	1.100
Ferrofosfarsina	Cozzolino, Napoli	flacone x gr. 240	260
Fitodin	Pioral, Venezia	gocce flacone x gr. 50	420
		pillole 50	240
Flavocetina	Biochimici Alfa, Bologna	supposte 3 x gr. 2,2 adulti	1.590
		capsule 8	2.100
Foscelite C	Panzera, Milano	fiale 10 x 2 cc.	450
		fiale 5 x 2 cc.	300

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO L
Fosfoton	Sam, Voghera (Pavia)	sciroppo × gr 150	530
Gaianol	Sagone, Palermo	sciroppo × gr. 200	380
Ginerlisol	Panzera, Milano	cartine 15	250
Glicoiod	Monti, Borgo S. Lorenzo (Firenze)	fiale 10 × 2 cc.	265
		sciroppo × gr 200	250
Hypaque	Orma, Roma	fiala 20 cc. + fiala test da 1 cc	2 900
		fiala 30 cc. + fiala test da 1 cc.	3 600
Iberol con B-12	Abbott, Roma	compresse 100	6.200
Icarcillina	Leo, Roma	flacone U 500 000 + solvente	400
Icarcillina S	Leo Roma	flacone U 500 000 + solvente	500
Iloticina unguento	Manetti e Roberts, Firenze	tubo × gr 14	770
Impletolo	Co-Fa Milano	fiale 5 × 2 cc.	420
		fiale 10 × 2 cc.	660
Impletolo Depot	Co-Fa, Milano	fiale 5 × 5 cc.	900
		fiale 5 × 2 c	630
Jodarsolo	Baldacci, Pisa	flacone × 300 cc.	595
		flacone × 500 cc.	900
Jodarsolo B-12	Baldacci, Pisa	flacone × 300 gr	735
Iodofosfarsina	Cozzolino, Napoli	fiale 20 × 2 cc	450
		flacone × gr 180	280
Lac	Ist Sierot Milanese Milano	fiale 6 × 2 cc	320
		fiale 6 × 5 cc	480
Liofil Epar B complex	Alfa, Bologna	fiale 5 + 5 solv 2 U A	840
		fiale 5 + 5 solv 5 U A.	1.100
Lioseryl B complesso	Geymonat, Torino	flacone × gr 12	750
Lumidone	Schiapparelli, Torino	confetti 2	44
		confetti 10	178
Luteocrin Depot	Ormonoterapia Richter, Milano	fiala × 1 cc × mg 250	2 000
Magnesia Neofarm al cacao	Brocchieri, Roma	× gr 10	39
Metabiogeno	Mazza, Fano (Pesaro)	flacone × gr 200	280
Midolan	Farmaceutici Midy, Milano	confetti 10	240
		confetti 2	70
Mucidan	La Comm Chimica, Milano	dadi 20	300
		compresse 25	270
		pomata × gr 7,5	300
Neoalgina	Brocchieri, Roma	compresse 2	29
		tubetto compresse 10	140
Neo-Balsal	Limas, Milano	fiale 10 × 2 cc 1°	320
		fiale 10 × 2 cc 2°	340
		sciroppo × gr 150	330
Nevriama	Ist Farmaco Ligure, Genova	flacone × gr 200	380
Nevrosan	Cozzolino, Napoli	flacone × gr 240	350
Normocolico Domus	Domus, Torino	confetti 30 × gr 0,60	520
Neutrose Vichy	Lirca, Milano	compresse 34	222
		compresse 100	430
Orgasteron	Ravasini, Roma	compresse 20 × mg 1	1 400
		compresse 10 × mg 5	3 000
Otalgan gocce	Berna, Como	flacone × gr. 6	380
Ottilax composto	Fulton, Milano	compresse 24	360
Ozopulmin	Corvi, Piacenza	fiale 6 × 10 cc.	580
Pastiglie Pinolina	A. Foletto, Ledro (Trento)	pastiglie 36	150
Pastiglie Valda	Pastival, Milano	astuccio 25 pastiglie	74
		astuccio 45 pastiglie	128
		scatola 50 pastiglie	158
Penymicin	Cifa, Torino	flacone × 300 000 U. + gr 0,25 strepto	375
Peptol	Mastronardi, Napoli	flacone × gr. 120	264
Perfosfor	Cutolo-Calosi, Napoli	fiale 12 × 1,2 cc.	330
		fiale 12 × 1,2 cc. valerianato	345
Perjodina B1	Biagini, Pisa	flacone gocce × 30 cc	214
		fiale 6 × 1 cc.	198
		fiale 6 × 3 cc.	257
		fiale 6 × 5 cc.	330
Pillole purgative composte	Brotto, Roma	pillole 20	148
Polvere Majocchi	Ist. Neot. Ital, Bologna	barattolo × gr. 100	270

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO L.
Prednisone	Farmigea, Pisa	compresse 10 × mg 5	1.500
Profilin	Lab. dell'Antipiol, Torino	compresse 4	84
		compresse 12	210
Protolac	Cutolo Calosi, Napoli	fiale 12 × 1,2 cc.	330
Pulmazotyl	Maestretti, Milano	fiale 10 × 1 cc B	350
Pulmochin C	Donini, Milano	fiale 5 × 2 cc A	400
		fiale 5 × 1 cc B	315
Pumolio	Siso, Milano	supposte 10 × 2,5 gr A.	400
		supposte 10 × 1,25 gr B.	350
		flacone penn × gr 20	350
		flacone inalante × gr 20	390
Pumolio chinino	Siso, Milano	supposte 6 × gr 2,5 A	370
		supposte 6 × gr. 1,25 B	320
Purgante effervescente Conca d'Oro	G Pandolfo, Palermo	busta × gr 20	44
Remystik	Sella, Schio (Vicenza)	stick × gr. 30	310
Rinalon	Panzera, Milano	tubo × gr 30	225
Ruscolene	Stip, Pisa	supposte 12	600
Sedopulmina	Medosan, Roma	flacone × gr 200	600
Sic Zanoni gocce	Zanoni, Milano	flacone × 40 cc.	420
Silvana	Silvana, Napoli	fiale 5 × 5 cc	347
Sirolo	Ist Terap Ambrosiano, Milano	flacone × 150 gr adulti	390
		flacone × 130 gr bambini	350
Sorentol	Knoll, Milano	compresse 20	400
		confetti 30	450
Sparteal	Barlocco, Genova	fiale 10 × 1 cc	238
Taormin	Ist. Chemiot It., Milano	granulare flacone × gr 100	765
Temporitilina (G Sodica)	Antibiotici Lepetit, Roma	flacone U 4 000 000	2 000
		flacone U 3 000 000	1 600
Tetraciclina B complex	Pierrel, Milano	capsule 8 adulti	2.040
Tetroid	Maestretti, Milano	compresse 16	347
Ti-Ma-Cal	O F I. Bergamo	polvere × gr 100 semplice	198
		polvere × gr 100 con belladonna	210
Tonico al Pancrinol	Maestretti, Milano	flacone × 250 cc	420
Totopon	I. Monico, Venezia	fiale 6 × 1 cc × mg 20	330
Trinosin	Fidia, Bologna	fiale 5 × 2 cc	510
Tussised	Arco, Firenze	sciroppo × gr 200	180
Tussolina	Carlo Fregni, San Felice sul Panaro (Modena)	flacone × gr 130	275
Unguento Medicinale Pirotta	Pirotta, Milano	vasetto × gr 60	277
Vaccino Profilattico difterite e per tosse	Glaxo, Verona	fiale 3 × 1 cc.	350
		flacone × 10 cc	1.150
Valeriana Dispert	La Comm Chim., Milano	confetti 30 × 45 mg.	312
Valeril Elisir Sedat	Tosi Novara	flacone × gr. 180	400
Valerocamomilla Rossi	Vanoni, Milano	flacone × gr 160	520
		flacone × gr. 230	690
Valetogeno B/12	Farmaco Italiano, Milano	flacone × gr 200	550
Venazol	Knoll, Milano	fiale 5 × 1,1 cc.	605
		flacone gocce × gr 10	620
Venilol	Knoll, Milano	fiale 5 × 1 cc.	408
		flacone gocce × gr. 10	393
Vigoril liofilizzato	Washington, Milano	gocce × 25 cc	810
		fiale 5 × 2 cc.	910
Vitacal	Biagini, Pisa	compresse 50	300
Vitacomplex	Osfa, Milano	fiale 10 × 2 cc.	575
Vitatono	Zanoni, Milano	flacone sciroppo × gr 200	500
Vitawas C	Washington, Milano	fiale 10 × 2 cc. × mg 100	375
Zelia	Panzera, Milano	pomata × gr. 40	230
Zincoflavina	Tubi Lux, Napoli	collirio × 15 cc.	178
Yatro calcium	Lofarma, Milano	fiale 10 × 2 cc.	375
		fiale 6 × 5 cc.	375
		sciroppo × 175 cc.	650
		fiale 5 × 10 cc.	500

Tutti i predetti prezzi avranno applicazione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

ERRATA CORRIGE

Provvedimento prezzi n 756 del 1° dicembre 1958 — L Elenco specialità medicinali — (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 306 del 20 dicembre 1958)

A pag 4622, alla specialità medicinale *Luter E*, della Ditta Farmigea, Pisa - la confezione:
P mg 10 - Vitamina E mg 50, fiale 3 × 2 cc. al prezzo di L 560, va annullata e sostituita con:
P mg 10 - Vitamina E mg 50, fiale 3 × 2 cc. al prezzo di L. 725.

(1899)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Dicomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 23, il comune di Dicomano (Firenze) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 4 602 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2157)

Autorizzazione al comune di Carolei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 20, il comune di Carolei (Cosenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2 568 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2158)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Parano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958 registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 60, il comune di Castelnuovo Parano (Frosinone) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 585 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(2159)

Autorizzazione al comune di San Vito Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1958 registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 142, il comune di San Vito Romano (Roma) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1 078 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(2160)

Autorizzazione al comune di Montefiore Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 18 dicembre 1958 registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 31) il comune di Montefiore Conca (Forlì) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 250 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2161)

Autorizzazione al comune di Montecolombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1958 registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 32), il comune di Montecolombo (Forlì) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1 600 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(2162)

Autorizzazione al comune di Cassano Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n 21, il comune di Cassano Ionio (Cosenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 18 990 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2163)

Autorizzazione al comune di Montignoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n 8 interno, foglio n. 66, il comune di Montignoso (Massa Carrara) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4 300 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(2164)

Autorizzazione al comune di Caprino Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 14 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 36, il comune di Caprino Veronese (Verona) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 12 900 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(2165)

Autorizzazione al comune di Crispano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 35, il comune di Crispano (Napoli) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1 850 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(2166)

Autorizzazione al comune di Montese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 67, il comune di Montese (Modena) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 11 480 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2167)

Autorizzazione al comune di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 26 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 37, il comune di Bari è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 620 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2097)

Autorizzazione al comune di Cisternino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 15, il comune di Cisternino (Brindisi) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 12 740 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2098)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle Centrale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 50, il comune di Chiaravalle centrale (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4 500 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2099)

Autorizzazione al comune di Cerva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 45, il comune di Cerva (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2100)

Autorizzazione al comune di Centrache ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 46, il comune di Centrache (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 5 150 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2101)

Autorizzazione al comune di Cenadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 49, il comune di Cenadi (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 7 020 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(2102)

Autorizzazione al comune di Castellino del Biferno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio 17, il comune di Castellino del Biferno (Campobasso) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 890 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2103)

Autorizzazione al comune di Castel del Rio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 12, il comune di Castel del Rio (Bologna) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 10 190 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2104)

Autorizzazione al comune di Camigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 39, il comune di Camigliano (Caserta) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2 120 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(2105)

Autorizzazione al comune di Caianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n. 40, il comune di Caianello (Caserta) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2106)

Autorizzazione al comune di Baselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 38, il comune di Baselice (Benevento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 3 850 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(2107)

Autorizzazione al comune di Davoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n 51, il comune di Davoli (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 3 990 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2108)

Autorizzazione al comune di Badolato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n 47, il comune di Badolato (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 7 190 000, per il pareggio economico del bilancio dell esercizio 1958

(2109)

Autorizzazione al comune di Argusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 48, il comune di Argusto (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1 770 000, per il pareggio economico del bilancio dell esercizio 1958.

(2110)

Autorizzazione al comune di Acquaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 42, il comune di Acquaro (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1 500 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(2111)

Autorizzazione al comune di Andali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 41, il comune di Andali (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2 820 000, per il pareggio economico del bilancio dell esercizio 1958.

(2112)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per la quota dei terreni del «terzo residuo» trasferiti ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco laziale

Ai sensi e per gli effetti dell'art 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n 156, è determinata in L. 92 812 (lire novantaduemilaottocentododici) l'indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro del comune di Cinigiano (Grosseto), di complessivi ettari 1 09 58, costituenti la quota del «terzo residuo», concesso al nome della ditta AVANZATI BERNARDI Giovanna fu Francesco, maritata MORIS, in virtù del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n 4065, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 18 del 23 gennaio 1953, supplemento ordinario n 3), da trasferirsi all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, ai sensi dell'art 9 della legge 21 ottobre 1950, n 841

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, è determinata in L 8 087 614 (lire ottomilioniottantasettemilaseicentoquattordici) l'indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro del comune di Sutri (Viterbo), di complessivi ettari 110 14 82, costituenti la quota del «terzo residuo», concesso al nome della ditta SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA «SUTRIUM», in virtù del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4054 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 18 del 23 gennaio 1953, supplemento ordinario n 2), da trasferirsi all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1939)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 42

In applicazione dell'art. 4 del decreto legge 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968:

1) n. 79173 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 7/1583441 al 7/1583460) di L. 100 000
» 79174 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 7/1583461 al 7/1583480) di » 100 000
rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Genova e denunciati smarriti dal sig. Celle Gio Batta, nato a Leivi (Genova) il 29 maggio 1906 e domiciliato in San Bartolomeo n. 122, frazione del comune di Leivi;

2) n. 65807 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 7/7658061 al 7/7658070) di L. 50 000
rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Milano e denunciato smarrito da Simen Giovanna, nata a Milano il 3 giugno 1904 ed ivi domiciliata in via Salasco n. 7,

3) n. 209870 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 8/39739 all'8/39740) di L. 10 000
rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Torino e denunciato smarrito da Masini Pasquali Antonietta, nata a Genova-Cornigliano il 31 marzo 1905 e domiciliata a Marina Grande di Capri (Napoli),

4) n. 76056 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 7/7760551 al 7/7760560) di L. 50 000
rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Milano e denunciato smarrito da Peruzzi Maria ved. Riboldi, nata a Sovico il 18 marzo 1908 ed ivi domiciliata in via Giovanni da Sovico n. 151,

5) n. 257222 . . . . L. 50 000
rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Milano e denunciato come distrutto dal sig. Ceruti Domenico, nato a Ricengo il 20 febbraio 1905 e residente in Crema (Cremona), via Mazzini n. 115.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 2 aprile 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(1964)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 86

Corso dei cambi del 15 aprile 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,605	620,60	620,57	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	643,75	643,60	643,50	643,62	643 —	643,64	643,64	643,70	643,62	643,50
Fr. Sv.	143,55	143,50	143,505	143,485	143,49	143,50	143,50	143,50	143,48	143,50
Kr. D.	90,18	90,19	90,19	90,185	90,15	90,18	90,18	90,20	90,18	90,15
Kr. N.	87,26	87,28	87,29	87,28	87,24	87,27	87,2775	87,25	87,27	87,25
Kr. Sv.	120 —	120 —	119,98	120 —	120 —	120 —	119,995	120 —	120 —	120 —
Fol.	164,53	164,54	164,54	164,55	164,55	164,53	164,56	164,50	164,53	164,50
Fr. B.	12,43	12,437	12,435	12,4375	12,43	12,44	12,4375	12,42	12,43	12,435
Fr. Fr.	126,60	126,58	126,61	126,59	126,57	126,59	126,58	126,55	126,59	126,58
Lst.	1747,70	1748,50	1748,50	1748,50	1748,30	1748,36	1748,45	1748,10	1748,25	1748,50
Dm. occ.	148,55	148,39	148,39	148,40	148,32	148,34	148,39	148,45	148,42	148,40
Scell. Austr.	23,99	23,99	23,995	23,99125	23,99	23,99	23,99125	23,98	23,99	23,995

Media dei titoli del 15 aprile 1959

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	73,325
Id. 3,50 % 1902	72,20
Id. 5 % 1935	101,40
Redimibile 3,50 % 1934	91,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,825
Id. 5 % 1936	99,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,925

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1959)	104,875
Id. 5 % (» 1º aprile 1960)	101,875
Id. 5 % (» 1º gennaio 1961)	100,775
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	100,475
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	100,325
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	100,30
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	100,325
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	100,35
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	100,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 aprile 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	643,632
1 Franco svizzero	143,492
1 Corona danese	90,182
1 Corona norvegese	87,279
1 Corona svedese	119,997
1 Fiorino olandese	164,535
1 Franco belga	12,437
100 Franchi francesi	126,585
1 Lira sterlina	1748,475
1 Marco germanico	148,395
1 Scellino austriaco	23,991

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Conservatorie dei registri immobiliari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954 n 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n 437, recante norme modificative e integrative del citato regio decreto 23 marzo 1933, n 185, e successive variazioni, per l'espletamento dei concorsi di ammissione e di promozione nell'Amministrazione finanziaria,

Decreta.

Art 1

È indetto un concorso per esami a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Conservatorie dei registri immobiliari

Art 2

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio del titolo qui appresso indicato

diploma di licenza di scuola media inferiore conseguito ai termini dei vigenti ordinamenti scolastici oppure corrispondente diploma conseguito ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n 1054 e successive modificazioni

Sono ritenuti validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed Istituti commerciali conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici anteriori a quello previsto dal citato regio decreto 6 maggio 1923, n 1054

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale

Art 3.

Limiti di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 24°

Il suddetto limite di età è elevato·

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno ogni figlio vivente alla data medesima,

2) di cinque anni

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione,

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n 93,

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno,

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n 137),

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra,

b) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni,

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944 n 25 convertito, senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n 178

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40,

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato a termini dell'art 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 472, ratificato, con modificazioni con l'art 1 della legge 24 giugno 1950 n 465 di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40,

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

a) per i mutilati e invalidi di guerra per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicati nell'art 9 della legge 5 gennaio 1955, n 14

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n 1491

b) per i cittadini italiani, profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste, o che appartengano alle altre cate-

gorie di profughi previste dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, i quali tutti, ai sensi della legge 27 febbraio 1958, n. 130, siano disoccupati,

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404,

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti prescritti

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili

Art 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita,

il possesso della cittadinanza italiana Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti,

il titolo di studio,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile,

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio,

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni,

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione

Gli aspiranti al concorso potranno, senza impegno da parte dell'amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art 6.

Art 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale degli affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art 8

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento dei limiti di età previsti dall'art 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art 6 e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L 200, dei titoli di studio prescritti nel precedente art 2 per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L 100

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziario su carta bollata da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale

F) Certificato su carta bollata da L 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) dal notaio, dal sindaco, dall'ufficiale di stato civile, dal segretario della Procura della Repubblica, dal capo di Istituto scolastico statale, dall'ufficiale sanitario, dal medico provinciale e dal medico militare non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art .8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678.

Dovranno invece, ai sensi dell'art 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma

G) Documento militare

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare. copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti,

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal Distretto militare competente,

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva·

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre)· certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto,

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368

Il personale statale di ruolo, quello dei ruoli aggiunti o quello già inquadrato nei ruoli transitori, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art 6, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici,
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio,
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale,
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione

Art 8

Titoli che danno diritto a particolari benefici· precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n 588 contenuta nella dispensa n 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100,

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L 100.

d) gli ex combattenti della guerra 1940 43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni

Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n 241, gli alto atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100 di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, numero 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69 *ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915 18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142,

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall Etiopia dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L 100, in conformità al modello previsto dall'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n 104

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell Africa italiana,

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione,

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale di mostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L 100 dal prefetto della Provincia nei cui territorio hanno la loro residenza,

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica,

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente articolo 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra,

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente. contenente la votazione riportata;

x) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università

od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione,

y) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art 6, su carta bollata da L 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le quali fiche riportate nell'ultimo triennio,

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L 100, dell'autorità militare.

Art 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto Ministeriale

Art 10

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art 11

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova La Spezia Messina Milano Napoli Palermo, Ragusa, Salerno, Siracusa, Taranto, Torino, Trento e Venezia

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale saranno tenute

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento·

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio Il bollo è di L 100 se l'autenticazione e fatta dal sindaco e di L 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale,

c) tessera postale;

d) porto d'armi,

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 11.

Programma di esame

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove scritte

Parte prima
componimento italiano;

Parte seconda.

1. Problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto,

2 Nozioni generali sull ordinamento dell Amministrazione finanziaria

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia

Prova orale

1 Diritti e doveri dell'impiegato;

2 Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull ordinamento degli archivi,

3 Elementi di storia d'Italia dal 1815,

4 Elementi di geografia dell Europa e particolarmente dell'Italia,

5 Nozioni di statistica,

6 Prova pratica di dattilografia o stenografia a scelta del candidato.

Prova facoltativa sull impiego delle macchine calcolatrici.

Art. 12

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell accertamento dei requisiti per l'ammissione all impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Dalla data della pubblicazione dell avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative

Art 14

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina in ruolo

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato In tal caso spetterà all impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova

Art 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell art 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1959

Il Ministro PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1959
Registro n. 6 Finanze, foglio n 324. — BENNATI

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . (provincia di) il . . . e residente in . . . (provincia di) via . n . chiede di essere ammesso al concorso a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Conservatorie dei registri immobiliari

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art 3 del bando perchè (2)

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio (secondo i casi: laurea in oppure diploma di .) conseguito presso l Università o l'Istituto o la Scuola di in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5)

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di

. . . li . . 195 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l autenticità della firma del sig . . . . . .
. (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all elevazione del suddetto limite

(2) Coniugato senza oppure con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente deportato dal nemico, assimilato ai combattenti, profugo delle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra profugo disoccupato, decorato al valor militare o promosso per merito di guerra, capo di famiglia numerosa, mutilato od invalido militare o civile di guerra mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile, perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali, colpito da leggi razziali, licenziato dal (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404 dipendente civile di ruolo od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali, sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile

(3) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti

(5) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile

(6) La firma dell aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l aspirante risiede Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957 n 678

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell ufficio nel quale prestano servizio.

(1887)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli uffici provinciali del Tesoro, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto Ministeriale 28 luglio 1958.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1958, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 258, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli uffici provinciali del Tesoro riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli uffici provinciali del Tesoro, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto Ministeriale 28 luglio 1958, avranno luogo in Roma, nei giorni 11, 12, 13 e 14 maggio 1959.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 3 aprile 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1959
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 143

(2222)

PREFETTURA DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio decreto pari numero del 30 maggio 1958, col quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad otto posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza alla data del 30 novembre 1957;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria delle candidate idonee predisposta dalla Commissione giudicatrice

Ritenuta la legittimità degli atti e della procedura seguita, nonchè il regolare espletamento del concorso,

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee al concorso di cui in narrativa specificato:

1. Sannuto Elvira . . . . . punti 49,92 su 100
2. Berini Ada . . . . » 49,85 »
3. Cianni Anita . . . . » 49,49 »
4. Longo Battistina . . . . . . » 48,98 »
5. Ridolfi Maria Pia . . . . . » 47,36 »
6. Iannello Maria . . . . . . » 46,56 »
7. Cirami Maria . . . . . . » 45,70 »
8. Martino Onorina . . . . . » 45,25 »
9. Bernardi Olimpia . . . . . » 45 — »
10. Ianni Palarchio Maria Liliana . . » 44 81 »
11. Iacucci Barbara . . . . . » 44 26 »
12. Cavallaro Maria Filomena . . . » 44,25 »
13. Marozzo Assunta, età . . . . » 44 — »
14. Brazzioli Maria, età . . . . » 44 — »
15. Bartucci Carolina . . . . . » 43 30 »
16. Cuppini Antonietta . . . . . » 43,27 »
17. Riggi Teresa . . . . . . » 42 — »
18. Cupelli Peppina . . . . . » 41 — »
19. Stella Assunta . . . . . » 40 61 »
20. Aprigliano Laura . . . . . » 40 55 »
21. Tricarico Ilda . . . . . . » 40 01 »
22. Gabriele Pia . . . . . . » 39 49 »
23. Burza Antonietta . . . . . » 39 28 »
24. Martino Elfrida . . . . . » 39 12 »
25. Aprile Lucia . . . . 33,11 »

26 Pedace Maria Vincenzina . . . punti 35,99 su 100
27 Conforti Giuseppina . . . . . » 35,30 »
28 Riggi Fulvia, età . . . . . . » 35 — »
29 Lucchesi Liliana, età . . . . . » 35 — »
30 Pinto Giuseppina . . . . . . » 34 — »
31 Gambardella Anna Maria . . . . » 33,24 »
32 Gagliardi Teresina . . . . . » 32 06 »
33 Meriglii Franca . . . . . . » 31,75 »
34 De Rosa Ada . . . . » 31,73 »
35 Tarantino Giuseppina . . . . . » 31,55 »
36 Ponzini Luigia . . . . . . » 30,77 »
37 Covello Cristina . . . . . » 30,59 »
38 Martillotti Lidia . . . . . » 30,58 »
39 Covi Lucia . . . . » 30,26 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 20 marzo 1959

Il prefetto: MACCIOTTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale venne approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee dalla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami ad otto posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cosenza al 30 novembre 1957, bandito con decreto prefettizio n 42628 Div 3/m del 30 maggio 1958,

Viste le domande delle concorrenti e le sedi richieste in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso in premessa specificato ed assegnate nelle sedi a fianco di ciascuna indicata:

1) Sannuto Elvira: Roggiano Gravina;
2) Berini Ada · Rossano, 2ª condotta,
3) Cianni Anita Scigliano,
4) Longo Battistina · San Marco Argentano, 2ª condotta,
5) Ridolfi Maria Pia · Acri, frazione La Moccone,
6) Iannello Maria · Bonifati, 1ª condotta,
7) Cirami Maria · Longobucco, 2ª condotta;
8) Martino Onorina: Castroregio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 20 marzo 1959

Il prefetto: MACCIOTTA

(2047)

PREFETTURA DI NOVARA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il decreto prefettizio 31 dicembre 1954, n. 43789, modificato dal successivo n 9774 del 25 marzo 1955, col quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1954,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto Presidenziale 11 giugno 1957, n. 8774 e 27 ottobre 1958, n 7735,

Vista la graduatoria dei concorrenti idonei formulata dalla predetta Commissione a conclusione dei propri lavori,

Riconosciuto regolare il procedimento del concorso,

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche,

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281, e successive modifiche,

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa

1 Scrosati Cesarina . . . . punti 56,15
2 Piai Maria . . . . » 54,98
3 Lombardi Velia . . . . » 53,70
4 Petrali Pierina . . . . » 52,94
5 Monfrinotti Luigina . . . . . . » 47,76
6 Melone Isella . . . . » 46,50
7 Cerri Carolina . . . . » 45,45
8 Morisetti Rosa . . . . » 44,95
9 Bovio Angelina . . . . » 44,46
10. Visconti Adele . . . . » 44,25
11. Vada Pierina . . . . » 42,15
12. Bressonelli Luciana . . . . . . » 41,66
13 Bardotti Bruna . . . . » 40,16
14 Cavallazzi Maria . . . . . . » 38,00
15 Rizzi Angela . . . . » 37,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Formazza e Gravellona Toce.

Novara, addì 31 marzo 1959

Il prefetto SALERNO

(2029)

PREFETTURA DI SIENA

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1959, n 7945, Div III, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1956,

Viste le preferenze di sede indicate dalle partecipanti al concorso, dichiarate idonee,

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visto il combinato disposto dagli articoli 55 e 23 del regolamento sui concorsi ai posti di sanitario condotto, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

Le sottoindicate candidate, dichiarate idonee al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1956, sono proclamate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascun nominativo indicate.

Monciotti Imola Sira: condotta seconda, capoluogo di Montepulciano,

Fiegoli Conti Olga condotta del capoluogo di Sovicille;

Anichini Giulia: condotta di Campiglia di Castiglione d'Orcia,

Gigli Lia condotta di Contignano di Radicofani;

Montomoli Itala: condotta di Palazzone di San Casciano dei Bagni

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni, agli albi della Prefettura e dei comuni di Montepulciano, Radicofani, San Casciano Bagni, Sovicille e Castiglione d'Orcia

Siena, addì 2 aprile 1959

Il prefetto BOCCIA

(2078)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.